



COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA

4° AREA - Servizi allo Sviluppo e al Territorio

Via Pietro Leopoldo n° 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (Pistoia) - P.IVA 00135600476
Centralino tel. 0573/621200 - Fax 0573/621294 - Emergenze 348.2858060 (festivi e orario non di ufficio)


Orario di Ricevimento - martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00

Urbanistica e Edilizia Privata

Prot. n. 7255

San Marcello Pistoiese, li 09/06/2011

OGGETTO: L.R. 11/2011 art.7 - proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - Contributo.



Spett.le PROVINCIA DI PISTOIA
Assessore alle politiche inerenti l'igiene
del suolo e dell'ambiente, della forestazione,
delle fonti energetiche, delle aree protette,
della caccia e della pesca
Piazza della Resistenza n.54
Fax 0573/372024
c.a. Dott. Ariberto Merendi

In riferimento alla proposta di perimetrazione di cui all'oggetto, Vs. prot. n.73641 del 19/05/2011 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24/05/2011 al n.6310 con la presente si comunica quanto segue:

premesso che gli orientamenti comunitari e mondiali perseguono la più larga diffusione possibile dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, si ritiene oltre modo penalizzante la proposta di codesta Provincia di perimetrare tutto il nostro territorio comunale come "non idoneo" per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

La perimetrazione proposta, che nel caso di San Marcello Pistoiese interessa l'intero territorio comunale senza discriminazioni, non esclude aree di minor pregio paesaggistico, la cui possibile utilizzazione per le finalità in argomento, a parere della scrivente Amministrazione, sarebbe invece stata opportuna.

Considerato quanto sopra, con la presente è nostra intenzione proporre di limitare tale disposizione, escludendo e quindi classificando come "non idonee", le sole zone del Comune che rivestono particolare rilevanza da un punto di vista paesaggistico ed ambientale di seguito elencate; tali aree sono rappresentate nella tavola QP6 - carta delle invarianti strutturali, facente parte degli elaborati di piano strutturale trasmessi a codesta Spett.le Provincia - Servizio Pianificazione Risorse del Territorio, in allegato alla nostra nota prot. 11889 in data 19/0/2010.

- aree di rilevanza comunitaria SIR - SIC n.33 Monte Spigolino, Monte Gennaio (Delibera G.R. 5 luglio 2004 n. 644);
- aree di canale a naturalità diffusa;
- sistema poderale della bonifica agraria ex S.M.I. del fondovalle del Limestone;
- sistema poderale della bonifica agraria montana ex S.M.I. della valle boscata del Limestone;
- radure e spazi aperti;
- aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39.

Rimanendo a disposizione per trasmettere la cartografia con riportate le delimitazioni sopra indicate, con l'occasione porgo distinti saluti.

IL SINDACO
Dott.ssa Carla Strufaldi

Urbanistica e Edilizia Privata: Fax 0573/621294 - Federica Strufaldi - 0573/621241 federica.strufaldi@comunesanmarcello.it

Alessia Burattini 0573/621298 - alessia.burattini@comunesanmarcello.it

Servizi sul Territorio-Ambiente e Sicurezza 0573/621209

Lavori Pubblici-Patrimonio 0573/621225

Cimiteri 0573/62187

Amministrazione E Commercio: 0573/621226

PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0082863 / 2011 / A

Data 13/06/2011 Class.16-09



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

UNITA' OPERATIVA
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PATRIMONIO

Tel. 0573 917300,1,2,3,4,5,6 - Fax 0573 917310
Via Castruccio Castracani, n.7 - 51030 Serravalle Pistoiese
e-mail: lavori.pubblici@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Prot. Nr. 9562

Serravalle P.se Li, 13 Giugno 2011

Spett.le
PROVINCIA DI PISTOLA
P.zza Della Resistenza, 54
51100 - PISTOLA

Alla cortese attenzione di:
Dott. Ariberto Merendi

Oggetto: LR 11/2011. Proposta di perimetrazione aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

In riferimento alla V.S. prot. 73641 del 19.5.2011 pervenutaci in data 8.6.2011, inviamo in allegato una nostra proposta, estensiva, dell'aree da dichiarare non idonee per impianti di cui all'oggetto.

Le aree evidenziate nella Tav. colonna 8 tabella A sono indicate in riferimento ad entrambe le colonne di tabella.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO TECNICO

Ing. Gaetano Pollorone



L'ASSESSORE AI LLPP

(Graziano Rafanelli)



8/0030

10.2

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia
Via Garibaldi, 8 – 51013 Chiesina Uzzanese Tel. 0572/41801 – Fax 0572/411034
P.I. 0033580470 posta elettronica certificata: comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it



Prot. n.

Chiesina Uzzanese, 26/05/2011

RACCOMANDATA A.R.

PROVINCIA DI PISTOIA

Piazza S. Leone 1
51100 Pistoia (PT)

Alla c.a. Dott. For. Giovanni Ariberto Merendi

Comune Chiesina Uzzanese		
	30/5/2011	
	Nr. 0006232	
	Titolario	
010	002	

Oggetto: L.R.11/2011 art.7 - perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

Come richiesto con Vs. nota n. 73641 del 19/05/2011 inerente la proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra ai sensi della L.R.11/2011 art.7, si conferma con la presente la perimetrazione di tali aree come da Voi individuate all'interno del territorio comunale di Chiesina Uzzanese.

Cordiali saluti

L'Assessore all'Urbanistica e Ambiente

Dott. Aldo Pierluigi Benedetti



PROVINCIA DI PISTOIA - PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0078980 / 2011 / A

Data 01/06/2011

Class.16-06



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Prot. n. ~~12.146/~~ 10.10.02 del 31 maggio 2011

Raccomandata a.r.

16
3

- N. 0030 (ONG)

- N. 1. F. R. G. 11. (C. P. I.)



Solo con

OK FATTO

Alla **Provincia di Pistoia**

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente

Piazza della Resistenza, 54

51100- PISTOIA- (PT)

Oggetto: **L.R. 11/2011 art. 7. Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra. - Osservazioni. -**

Vista la comunicazione a firma dell'Assessore all'Ambiente della Provincia di Pistoia del 19.05.2011 prot. n. 73641 acquisita al protocollo di questo Comune al n. 11408/10.10.2 del 24.05.2011 inerente la proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra, con riferimento all'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)", nella quale è indicato che le province, sentiti i comuni, possono presentare alla Giunta Regionale, entro il 22 giugno 2011, loro proposte di diversa perimetrazione per aree non idonee alla messa in opera di impianti fotovoltaici a terra;

Preso atto della cartografia trasmessa in allegato ed elaborata anche sulla base delle proposte avanzate nell'ultima riunione in sede tecnica avvenuta presso la Provincia di Pistoia il 12 maggio u.s, nonché in relazione al succitato articolo 7 che suddivide due distinte aree oggetto di delimitazioni:

comma 1 - proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale ecc;

comma 3 - proposta di perimetrazione all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP);

Considerato che al termine della succitata comunicazione della Provincia di Pistoia viene richiesto ai Sindaci dei Comuni della Provincia di far pervenire entro il 09 giugno 2011 eventuali considerazioni in merito;





Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Visto nello specifico le due tavole cartografiche trasmesse e visionabili sul sito della Provincia di Pistoia, avente per oggetto: "Zone non idonee **colonna 4** tabella A L.R. 11/2011" e "Zone non idonee colonna 8 tabella A (aree D.O.P. - I.G.P.) L.R. 11/2011";

Ed. 4

Considerato che la prima tavola distingue all'interno delle aree agricole, due individuazione di zone, una riguardante le "zone interne ai coni visivi e panoramici con immagini storicizzate" e l'altra le "aree agricole di pregio paesaggistico- culturale", si rileva nella proposta provinciale riguardante il territorio di Montale che la perimetrazione, opportunamente, comprende quasi tutta la parte Nord fino al capoluogo, delimitandola a sud con la vecchia via Montalese, mancando però di alcuni poligoni che si ritiene per omogeneità siano da inserire, come da proposta cartografica allegata alla presente. A valle della suddetta delimitazione appare opportuno inserire alcune aree che il Piano Strutturale ed il primo Regolamento Urbanistico, individuano come aree agricole di tutela nei confronti di risorse essenziali, del patrimonio edilizio di pregio e di valore paesaggistico.

*Stalla
n/pat*

In relazione a quanto sopra ed in risposta alla V/s del 19.05.2011 prot. n. 73641, si trasmette in allegato alla presente, l'estratto planimetrico con evidenziate le aree in aggiunta a quelle rappresentate dalla Provincia di Pistoia, nelle due cartografie trasmesse con la succitata comunicazione, ai fini dei contenuti dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11.

Montale 31 maggio 2011

*952225
Pecor. di V. V. V. V.*

L'Assessore
allo Sviluppo Economico, Attività Produttive,
Ecologia ed Ambiente


Dott.ssa Lisa Taiti

Lisa Taiti



Allegato: - estratto cartografico della Tavola "Zone non idonee colonna 4 tabella A L.R.11/2011".-"Proposta".






VIA MONTEFALCONE

A, B, C, D, E
de affluenti
alle sue
spicole di
presto -





0572/317128

COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SEZIONE URBANISTICA

Prot. n. 7192

Oggetto: L.R. 11/2011 art. 7. Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra

Alla Provincia di Pistoia
C/o Piazza della Resistenza n.54
P I S T O I A

In riferimento alla Vostra nota del 19.05.2011 prot. n. 73641, con la presente siamo a rilevare quanto segue:

- Nel merito delle aree di cui alla colonna 4 della L.R. 11/11 (Tab. A), si condivide i criteri seguiti, come riportato nelle specifiche tecniche, condividendone anche i relativi perimetri indicati in cartografia, ad eccezione dell'unica area, retinata in giallo, posta a sud della S.R. n. 435, che non appartiene al patrimonio agricolo storico; Cassola
- Nel merito delle aree di cui alla colonna 8 della L.R. 11/11 (Tab. A), rileviamo che tra le aree non idonee, sono stati ugualmente inseriti e retinati con lo stesso colore marrone, taluni ambiti territoriali di estrema diversità. Si rileva in particolare che, tra le aree non idonee, sono state incluse, sia le aree collinari, sia le aree con vocazione industriale, poste in località Pittini. or

Per quanto sopra esposto, si trasmette copia di cartografia, con la richiesta di aggiornamento.

Buggiano lì 8 giugno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE
(Geom. Magrini Adriano)





Comune di Montecatini Terme

Provincia di Pistoia

Assessorato all'Urbanistica e Ambiente

09/06/2011

22071

PROVINCIA DI PISTOIA PROTOCOLLO GENERALE - DECENTRATO	
- 9 GIU. 2011	
N. 81324	CAT. CL. 56

PROVINCIA DI PISTOIA

Assessorato alle politiche inerenti l'igiene del suolo e dell'ambiente, della forestazione, delle fonti energetiche, delle aree protette, della caccia e della pesca

Piazza S. Leone n. 1
51100 PISTOIA

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 - Perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

In relazione alla Vostra nota prot. n. 73641 del 19-05-11 di pari oggetto, con la presente raccogliamo l'invito a partecipare attivamente in ordine a un importante tema di gestione del territorio quale opportunità di insediare impianti fotovoltaici a terra entro il territorio comunale.

Per questo motivo, gli uffici preposti hanno svolto una puntuale operazione di verifica delle aree all'uso ritenute non idonee e con nota prot. n. 21065 del 01-06-2011 il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, arch. Mario Damiani, ha trasmesso alcuni contributi tecnici in merito.

Tuttavia, nell'ottica di una comune e più omogenea ricerca dei criteri di individuazione di tali aree, ed in particolare per la tutela delle aree umide del Padule di Fucecchio, è stato operato un coordinamento fra alcuni Comuni di zona le cui proposte condivise richiedono l'introduzione di limitati correttivi ai contributi tecnici già trasmessi.

Pertanto la nota che segue, allegata alla presente, deve ritenersi sostitutiva della precedente proposta.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AMBIENTE
Dott. Avv. Davide Ferretti



UFFICIO CENTRALE

Viale Verdi 46
51016 MONTECATINI TERME (PT)
Tel. 0572 9181
Fax 0572-918310

UFFICIO PERIFERICO

Via Matteotti, 78
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
Tel. 0572 932171 / 0572 932180
Fax 0572-932179

Responsabile del procedimento:

Tel. 0572 - 918

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Ufficio Centrale: martedì 14.30-17.00, venerdì 9.00-13.00

Ufficio Periferico: martedì, venerdì, sabato 10.00-13.00

Spett. PROVINCIA DI PISTOIA


ASSESSORATO ALLE POLITICHE INERENTI L'IGIENE DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, DELLA FORESTAZIONE, DELLE FONTI ENERGETICHE, DELLE AREE PROTETTE, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

**Piazza S. Leone n. 1
51100 PISTOIA**

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 – Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

Facendo seguito alla vostra nota prot. n. 73641 del 19-05-11 di pari oggetto, con la presente interveniamo, in conformità con i disposti dell'art. 7 della L.R. 11/11, con alcuni contributi tecnici, di seguito descritti, in relazione alla individuazione delle aree non idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra:

ZONE NON IDONEE COLONNA 8 TABELLA A



Per continuità morfologica e di uso, si propone l'inserimento in area idonea di piccole porzioni a sud del torrente Nievole.

Quest'area viene definita "produttiva" nella classificazione dell'uso del suolo. In effetti vi insistono il bocciodromo, alcuni edifici residenziali ed un supermercato che rendono l'area non idonea.


Attrezzature termali a destinazione pubblica o di uso pubblico: non idonee.

Plesso scolastico: non idoneo.

Discarica dismessa: si propone area non-non idonea.

Si ritiene che l'area "Tiro a volo", anche se definita "verde urbano attrezzato" nella classificazione dell'uso del suolo, abbia caratteristiche ed estensione tali da poter essere inserita fra le aree idonee.

ZONE NON IDONEE COLONNA 4 TABELLA A



Aree agricole di pregio

Si propone l'ampliamento della zona non-idonea nelle aree insediative in località Nievole, in quanto non classificabili come "agricole di pregio".

Coni Visivi

Si propone l'inserimento degli stabilimenti e del parco termale fra le aree ritenute non idonee.

Si propone una maggior tutela delle aree della bonifica storica definendo non idonea l'area a sud di Via Ponte Dei Bari.

Per quanto esposto, si allegano alla presente le corrispondenti cartografie modificate.


Al fine di agevolare il vostro lavoro di raccolta e assemblaggio del materiale dei diversi Comuni della Provincia, verranno inviati tramite posta elettronica i file, in formato shape, della nostra proposta di perimetrazione.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore delucidazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Mario Damiani





-  Zona interne ai coni viari e panorami ed immagini storiche
-  Area agricola di pregio paesaggistico-culturale

COMUNE DI MONTECATINI TERME

L.R. 11/2011 art. 7
Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

ZONE NON IDONEE COLONNA 4 TABELLA A



COMUNE DI MONTECATINI TERME

L.R. 11/2011 art. 7
Proposta di perimetrazione di aree non idonee
a impianti fotovoltaici collocati a terra.

ZONE NON IDONEE COLONNA B TABELLA A

ok
Aree D.O.P. e I.O.P.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE ASSETTO
DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Ufficio Urbanistica

Palazzo comunale P.zza XX Settembre, 1 - 51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 956344-32-38 Fax 0572 952150

Prot. n° 11245/VI/9
Prot. di rif. 10079/VI/9 del 23/05/2011.

Pieve a Nievole 09 giugno 2011

ALLA PROVINCIA DI PISTOIA
Assessorato alle politiche inerenti l'igiene del suolo
e dell'ambiente, della forestazione, delle fonti
energetiche, delle aree protette, della caccia e della pesca
Piazza S.Leone, 1
51100 PISTOIA

Oggetto : L.R. n° 11/2011, art. 7 – Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra – Invio Delibera G.C. n° 70 del 08/06/2011 quale contributo-proposta del Comune di Pieve a Nievole.


Con riferimento alla vs. richiesta del 19/05/2011, in allegato alla presente si invia la Deliberazione di Giunta comunale n° 70 del 08/06/2011 quale contributo-proposta del Comune di Pieve a Nievole in merito all'oggetto.

Gli uffici delle scrivente restano a disposizione per ogni necessità (tel. 0572.956344-38-32)

Distinti saluti.



Il Responsabile del Settore Gestione
Assetto Territorio e Ambiente
(Geom. Daniele Teci)





COPIA

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N. 70

In data: **08.06.2011**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. R. 21 marzo 2011 n. 11, art. 7 - Perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - Proposta di diversa perimetrazione alla Provincia di Pistoia.

L'anno duemilaundici, il giorno otto nel mese di giugno alle ore 10,30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALAMANNI MASSIMO	Presente
RASPA DESDEMONE	Assente
BONELLI GIACOMO	Presente
GALLAZZI LUIGI	Presente
LARI IANA	Assente
MACCIONI BRUNO	Presente
PARRILLO SALVATORE	Assente

Totale presenti 4 Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 70 in data 08.06.2011

OGGETTO: L. R. 21 marzo 2011 n. 11, art. 7 - Perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - Proposta di diversa perimetrazione alla Provincia di Pistoia.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le vigenti disposizioni generali comunitarie, nazionali e regionali in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia;

Considerata la rilevanza data alla tutela di particolari interessi nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica nei confronti dell'ambiente del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo;

Considerato :

Che la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;

Che la Regione, a causa della particolare urgenza nell'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione e ritiene opportuno effettuare ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della l.r. 1/2005, sulla perimetrazione delle zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché sulle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

Che le Province possono altresì proporre alla Regione, all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (D.O.P.) e delle aree a indicazione geografica protetta (I.G.P.), una diversa perimetrazione;

Che la Provincia di Pistoia, con apposite riunioni tecniche ha affrontato le tematiche di cui trattasi ed ha proposto ai sensi dell'art. 7 della LR n°11/2011 :

- una proposta di perimetrazione di aree 'non idonee' all'interno dei 'coni visivi e panoramici' la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
- una proposta di perimetrazione di aree 'non idonee' all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP);

Il tutto secondo le specifiche tecniche descritte in allegato alla nota del 19/05/2011, pervenuta a questo Ente in data 23/05/2011 al prot. gen. n° 10079/VI/9;

Considerata altresì, dall'Amministrazione comunale, l'eventualità che gli strumenti di pianificazione a livello comunale non potrebbero essere sovraordinati alla L.R. n° 11/2011, per cui è necessario verificare la necessità e di seguito proporre ulteriori aree 'non-idonee' all'interno del proprio territorio comunale;

Vista la relazione tecnica illustrativa proposta dal responsabile del Settore Gestione Assetto Territorio e Ambiente in ordine all'oggetto di cui trattasi;

Condivise le modalità istruttorie, le motivazioni tecniche, i contenuti nonché gli elaborati grafici redatti nella stessa e quindi ritenuta congrua allo scopo di cui trattasi;

Ciò premesso e considerato

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla L.r. 24 febbraio 2005, n. 39);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n° 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla L.r. 24 febbraio 2005, n.39 -Disposizioni in materia di energia, e alla L.r. 3 gennaio 2005, n.1 -Norme per il governo del territorio).

Visto il vigente Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n° 83 del 22/12/2006;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n° 13 del 27/02/2009;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del Responsabile del Settore gestione assetto territorio e ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 4 su 4 presenti e votanti;

DELIBERA

1) L'approvazione della proposta di diversa perimetrazione, quale contributo partecipativo del Comune di Pieve a Nievole, ai sensi dell' art. 7, del comma 1, della L.R. 21 marzo 2011 n° 11, redatta dal Settore gestione assetto territorio e ambiente e composta da:

- Relazione tecnica-illustrativa
- Tavola 01 - Zone non idonee colonna 4 tabella A (Coni visivi e panoramici, aree agricole di pregio)
- Tavola 02 - Zone non idonee colonna 8 tabella A (aree D.O.P.- I.G.P.)

2) Di inviare il presente deliberato alla Provincia di Pistoia.




COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

PROVINCIA DI PISTOIA

Oggetto : L.R. 21 marzo 2011 n°11, art. 7 – Perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra – Proposta di diversa perimetrazione alla Provincia di Pistoia.

Il Sottoscritto *Daniele Teci* responsabile del Settore proponente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;



Il Responsabile

Daniele Teci



Alla Giunta comunale
Sede

Oggetto : L.R. 21 marzo 2011 n°11, art. 7 – Proposta relativa alla perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra – Implementazione alle cartografie provinciali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In riferimento all'art. 7, della legge regionale 21 marzo 2011 n° 11 recante "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. - Modifiche alla L.r. 24 febbraio 2005, n.39 - Disposizioni in materia di energia, e alla L.r. 3 gennaio 2005, n.1 - Norme per il governo del territorio", la provincia, sentiti i comuni interessati, presenta alla Giunta regionale una proposta di perimetrazione di zona relativamente a due distinti oggetti di delimitazioni in funzione nell'allegato A della stessa legge, ovvero:

- art. 7 comma 1, per la proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale ecc.,
- art. 7 comma 3, per la proposta di perimetrazione all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), che praticamente coprono tutto il territorio provinciale.

In apposita riunione tecnica tenutasi il 12 maggio u.s., tra le strutture provinciali e gli uffici tecnici dei comuni, le tematiche di cui sopra sono state affrontate e successivamente a seguito di quanto elaborato dai servizi pianificazione e ambiente della provincia, con nota dell'Ass. all'Ambiente della provincia del 19 maggio 2011, sono pervenute ai Comuni, due proposte di cartografie, una riguardante il comma 1 art. 7 e l'altra il comma 3 art. 7;

Ciò premesso, lo scrivente, di concerto con l'A.c. ha eseguito una ricognizione degli atti pervenuti, proseguito l'iter istruttorio confrontando gli atti di pianificazione territoriale comunali (Piano Strutturale vigente) e gli atti di governo del territorio (Regolamento urbanistico vigente) con la proposta della provincia, e nell'ottica degli indirizzi regionali per la promozione dello sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore equilibrio delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, e di conservazione delle risorse naturali e culturali del Comune, rileva la necessità di proporre quanto segue :

- 1) Per la proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale ecc., di cui all'art. 7 comma 1 (Zone non idonee - colonna 4 tabella allegato A -) di estendere la perimetrazione :
 - a. L'area ad est ricompresa tra Loc. Colonna, confine Comune Monsummano Terme, capoluogo e Autostrada A11 Fi-Ma, già in parte vincolata ai sensi del Codice dei beni Culturali art. 136 D.Lgs. n°42/2004 (ex L. n° 1497/39).



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

PROVINCIA DI PISTOIA

- b. L'area adiacente lato sud dell' Autostrada A11 Fi-Ma ricompresa tra la stessa A11, Via Ponticelli, risalendo il tracciato di Via G. Marconi, tracciato di Via A. Gramsci, proseguendo in linea retta ad oltrepassare il Torrente Nievole fino a incontrare Via Cantarelle a chiudere verso l' A11.
- c. Tutte le zone riconosciute "Invarianti Strutturali" dal Piano Strutturale e siglate dal Regolamento Urbanistico "Varchi Inedificabili" ai sensi dell'art. 45 delle Norme Tecniche di attuazione del R.U.;

Le aree suddette (laddove non ricomprese dalla Cartografia proposta dalla Provincia) sono identificate in colore arancio nell'allestita Tavola 01 - Zone non idonee colonna 4 tabella allegato A.

- 2) Per la proposta di perimetrazione all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), di cui all'art. 7 comma 3 - (Zone non idonee colonna 8 tabella allegato A) estendere la perimetrazione :

- a. Tutto il territorio rurale a monte del capoluogo identificato come "Aree agricole della collina arborata della Valdinievole" ai sensi dell'art. 32 delle NTA del RU,
- b. Il cosiddetto "Collegamento Paesistico dei Torrenti Nievole e Borra" riconosciute dal PS e RU comunali aree agricole di rilevante valore ambientale che necessitano di azioni di conservazione e ricostituzione delle originarie caratteristiche, ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A. del RU,
- c. Le aree agricole della "Bonifica storica della Valdinievole" in quanto il RU, all'art. 33 delle NTA, persegue gli obiettivi indicati dal PS quali la 'riqualificazione paesistica del territorio rurale in virtù del loro alto valore storico testimoniale intrinseco nelle loro componenti, nonché la piena integrazione eco-sistemica con il biotipo del Padule di Fucecchio'.

Le aree suddette (laddove non ricomprese dalla Cartografia proposta dalla Provincia) sono identificate in colore giallo nell'allestita Tavola 02 - Zone non idonee colonna 8 tabella allegato A.

Si ricorda che questa prima individuazione è effettuata dalla Regione in via transitoria e stante la continua evoluzione normativa della materia, anche da fonte statale, vi saranno le opportunità di effettuare, da parte di Regione Toscana, ulteriori ricognizioni di dettaglio coinvolgendo gli Enti territoriali interessati.

SI ALLEGANO :

- Nota della Provincia di Pistoia del 19/05/2011.
- Tavola 01 - Proposta del Comune di Pieve a Nievole per le Zone non idonee colonna 4 tabella allegato A.
- Tavola 02 - Proposta del Comune di Pieve a Nievole per le Zone non idonee colonna 8 tabella allegato A.

Pieve a Nievole 6 giugno 2011.



Il Responsabile del Settore Gestione
Assetto Territorio e Ambiente
Geom. Daniele Teci




COMUNE DI LAMPORECCHIO

PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473

A

Prot. n. 5368 del 7 giugno 2011
Class. 10-09-15



PROVINCIA DI PISTOIA
Ufficio Energia e Forestazione
Piazza della Resistenza n. 54
51100 PISTOIA

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 - proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - OSSERVAZIONI

Il sottoscritto Giuseppe Chiaramonte in qualità di Sindaco del Comune di Lamporecchio con sede in p.zza F. Berni n. 1

PREMESSO

- che con Vs nota prot. 73641 in data 19/05/2011 è stata proposta una perimetrazione di aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/03/2011 n. 11, sulla base di due distinte delimitazioni elaborate da codesto Servizio, e precisamente:
 - 1) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP);
 - 2) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
- che in data 03/06/2011 i Sindaci dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, con i rispettivi tecnici, si sono riuniti al fine di individuare eventuali osservazioni condivise alla suddetta perimetrazione;

CONSIDERATO:

- che dalla suddetta riunione è emersa la necessità di individuare una diversa perimetrazione delle aree individuate come "non idonee" nella cartografia di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, che escludesse l'area a nord della strada Francesca compresa nei territori dei Comuni presenti alla suddetta riunione (coincidente con la zona di pianeggiate) più urbanizzata degli stessi territori) e nel contempo venga inserita nell'area di pregio paesaggistico - culturale (e quindi non idonea) l'area a sud della stessa strada Francesca coincidente con il limite del "Sistema della Bonifica Storica della Valdinievole" (Tav. P03 - Sottostemi Territoriali del PTCP);
- che la stessa area a nord della strada Francesca, individuata per l'esclusione dalla zone non idonee per la colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, venga interamente deperimetrata dalla cartografia di cui alla colonna 8;



COMUNE DI LAMPORECCHIO

PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473

PROPONE

di INDIVIDUARE la perimetrazione delle aree non idonee all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché le aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla LR 1/2005, secondo la perimetrazione riportata nell'allegato elaborato;

PRECISA che all'interno della stessa area esclusa dalla suddetta perimetrazione delle aree non idonee, vengano ~~deperimetrare~~ tutte le piccole aree individuate come "non idonee (marroni)" nella planimetria di cui alla colonna 8 dell'allegato A della L.R. 11/2011 (aree D.O.P. - I.G.P.);

Si allega planimetria riportanti sia le aree da escludere sia quelle da includere nella perimetrazione delle zone "non idonee" nei territori Comunali e CD contenente l'elaborato in formato PDF ed il file Shape della nuova perimetrazione.

IL SINDACO
Giuseppe Chiaramonte





COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

ok

UFFICIO ASSOCIATO DELLA GESTIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO
DEI COMUNI DI MONTECATINI TERME E PONTE BUGGIANESE

Dirigente del Servizio: Dott. Arch. Mario Damiani

UFFICIO CENTRALE

Viale Verdi, 46
51016 MONTECATINI TERME (PT)
Tel. 0572 9181269 - 0572 918288
Fax 0572-918310

UFFICIO PERIFERICO


Via Matteotti, 78
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
Tel. 0572 932171 - 0572 932180
Fax 0572-932179

Responsabile del procedimento:
Arch. Mario Damiani
Tel. 0572 - 918306

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Ufficio Centrale: martedì 14.30-17.00, venerdì 9.00-13.00
Ufficio Periferico: martedì, venerdì, sabato 10.00-13.00

PROT 6106 DEL 08.06.2011



SPETT. PROVINCIA DI PISTOIA

Assessorato alle politiche inerenti l'igiene del suolo e dell'ambiente, della forestazione, delle fonti energetiche, delle aree protette, della caccia e della pesca

Piazza S. Leone n. 1
51100 PISTOIA

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 - Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra. Contributo del Comune di Ponte Buggianese

Facendo seguito alla vostra nota prot. n. 73641 del 19.05.11 di pari oggetto assunta al prot con n. 5229 del 23.5.11, con la presente trasmetto, in conformità con i disposti dell'art. 7 della L.R. 11/11, alcuni contributi tecnici in relazione alla individuazione delle aree non idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra, per altro condivisi nella riunione del 3.6.2011 con altri comuni limitrofi "frontisti" del Padule di Fucecchio.


Si allega pertanto la cartografia elaborata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio Ufficio associato, arch. Mario Damiani, nella quale, rispetto alla cartografia fornita dalla Provincia, si richiede di inserire come aree non idonee anche quelle relative alla bonifica storica.

Tale richiesta deriva direttamente dal fatto che le aree della bonifica storica sono riconosciute sia nel PTC che nel PS e RU come territori rurali che anche oggi sono in grado di testimoniare l'organizzazione podereale storica ed il sistema della bonifica per colmata; tale sistemazione rurale verrebbe irreversibilmente trasformata se l'area non fosse ritenuta non idonea, perdendo un grande valore testimoniale che è stato fino ad oggi salvaguardato dagli strumenti della pianificazione territoriale.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore delucidazione, porgo distinti saluti.




Il Sindaco
Pier Luigi Galligani



IL SINDACO
(Pier Luigi Galligani)

Galligani

 AREE
NON IDONEE



COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d'Oro al Merito Civile


Provincia di Pistoia

Area 3 – Servizi Tecnici

Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT) P.Iva C.F.00180870479

Tel. 0573 85811 Fax 0573 838430

Prot. n. 6780



Larciano, li 08/06/2011

PROVINCIA DI PISTOIA
Ufficio Energia e Forestazione
Piazza della Resistenza n. 54
51100 PISTOIA

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 - proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - OSSERVAZIONI

Il sottoscritto Antonio Pappalardo in qualità di Sindaco del Comune di Larciano con sede in p.zza Vittorio Veneto n. 15

PREMESSO

- che con Vs nota prot. 73641 in data 19/05/2011 è stata proposta una perimetrazione di aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/03/2011 n. 11, sulla base di due distinte delimitazioni elaborate da codesto Servizio, e precisamente:
 - 1) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP);
 - 2) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
- che in data 03/06/2011 i Sindaci dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, con i rispettivi tecnici, si sono riuniti al fine di individuare eventuali osservazioni condivise alla suddetta perimetrazione;

CONSIDERATO:

- che dalla suddetta riunione è emersa la necessità di individuare una diversa perimetrazione delle aree individuate come "non idonee" nella cartografia di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, che escludesse l'area a nord della strada Francesca compresa nei territori dei Comuni presenti alla suddetta riunione (coincidente con la zona pianeggiante più urbanizzata degli stessi territori) e nel contempo venga inserita nell'area di pregio paesaggistico - culturale (e quindi non idonea) l'area a sud della stessa strada Francesca coincidente con il limite del "Sistema della Bonifica Storica della Valdinievole" (Tav. P03 – Sottosistemi Territoriali del PTCP);
- che la stessa area a nord della strada Francesca, individuata per l'esclusione dalla zona non idonee per la colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, venga interamente deperimetrata dalla cartografia di cui alla colonna 8;

PROPONE

di INDIVIDUARE la perimetrazione delle aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici



COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Pistoia

Area 3 – Servizi Tecnici

Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT) P.Iva C.F.00180870479

Tel. 0573 85811 Fax 0573 838430

la cui immagine è storicizzata, nonché le aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla LR 1/2005, secondo la perimetrazione riportata nell'allegato elaborato;

PRECISA che all'interno della stessa area esclusa dalla suddetta perimetrazione delle aree non idonee, vengano deperimetrare tutte le piccole aree individuate come "non idonee (marroni)" nella planimetria di cui alla colonna 8 dell'allegato A della L.R. 11/2011 (aree D.O.P. – I.G.P);

Si allega planimetria riportanti sia le aree da escludere sia quelle da includere nella perimetrazione delle zone "non idonee" nei territori Comunali e CD contenente l'elaborato in formato PDF ed il file Shape della nuova perimetrazione.

IL SINDACO
Antonio Pappalardo



PROVINCIA DI PISTOIA - PROTOCOLLO GENERALE -	
Prot. n. 0082321 / 2011 / A	
Data 10/06/2011	Class. 16-06

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

8091

Prot. n. del **7 GIU. 2011**

Alla
PROVINCIA DI PISTOIA
Ufficio Energia e Forestazione
Piazza della Resistenza n. 54
51100 PISTOIA

OGGETTO: L.R. 11/2011 art. 7 - proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra - OSSERVAZIONI

Il sottoscritto Rinaldo Vanni in qualità di Sindaco del Comune di Monsummano Terme

PREMESSO

- che con Vs nota prot. 73641 in data 19/05/2011 è stata proposta una perimetrazione di aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/03/2011 n. 11, sulla base di due distinte delimitazioni elaborate da codesto Servizio, e precisamente:
 - 1) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP);
 - 2) nuova perimetrazione di aree non idonee all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
- che in data 03/06/2011 i Sindaci dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, con i rispettivi tecnici, si sono riuniti al fine di individuare eventuali osservazioni condivise alla suddetta perimetrazione;

CONSIDERATO:

- che dalla suddetta riunione è emersa la necessità di individuare una diversa perimetrazione delle aree individuate come "non idonee" nella cartografia di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, che escludesse l'area a nord della strada Francesca compresa nei territori dei Comuni presenti alla suddetta riunione (coincidente con la zona di pianeggiate) più urbanizzata degli stessi territori) e nel contempo venga inserita nell'area di pregio paesaggistico - culturale (e quindi non idonea) l'area a sud della stessa strada Francesca coincidente con il limite del "Sistema della Bonifica Storica della Valdinievole" (Tav. P03 - Sottostemi Territoriali del PTCP);
- che la stessa area a nord della strada Francesca, individuata per l'esclusione dalla zone non

idonee per la colonna 4 dell'allegato A alla L.R. 11/2011, venga interamente deperimetrata dalla cartografia di cui alla colonna 8;

PROPONE


di INDIVIDUARE la perimetrazione delle aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché le aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui alla colonna 4 dell'allegato A alla LR 1/2005, secondo la perimetrazione riportata nell'allegato elaborato;

PRECISA che all'interno della stessa area esclusa dalla suddetta perimetrazione delle aree non idonee, vengano deperimate tutte le piccole aree individuate come "non idonee (marroni)" nella planimetria di cui alla colonna 8 dell'allegato A della L.R. 11/2011 (aree D.O.P. – I.G.P);


Si allega planimetria riportanti sia le aree da escludere sia quelle da includere nella perimetrazione delle zone "non idonee" nei territori Comunali



IL SINDACO
Rinaldo Vanni



Città di Pescia



A.O. Urbanistica ed Edilizia Privata

prot.

del 9 giugno 2011

COMUNE DI PESCIA	
Prot. Usp. n°	13746
10 GIU. 2011	
Cat.	10 CL. 98

ANTICIPATA A MEZZO FAX ed Email

Alla Provincia di Pistoia

Assessorato alle politiche inerenti l'igiene del suolo e dell'ambiente,
della forestazione, delle fonti energetiche,
delle aree protette, della caccia e della pesca

Piazza San Leone 1

Pistoia 51100

Oggetto: L.R. 11/2011 articolo 7.- Proposta di perimetrazione di aree non idonee ad impianti fotovoltaici collocati a terra. Risposta alla nota del 19 maggio 2011, prot. 73641.-

In riferimento alle comunicazioni di cui in oggetto, questo ufficio, presa visione della proposta cartografica predisposta dalla Provincia anche a seguito dell'incontro del 12 maggio u.s., concorda con le perimetrazioni proposte.

Si riserva di far valutare all'Amministrazione (Giunta Comunale) le aree definite "non - non idonee" che vanno a sovrapporsi alle "aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale" al fine di stabilire la loro idoneità o non idoneità alle future installazioni.

Sarà cura di questo ufficio comunicare, entro la metà della prossima settimana, le ulteriori decisioni dell'Amministrazione.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono distinti saluti.

PROVINCIA DI PISTOIA	
PROTOCOLLO GENERALE - DECENTRATO	
10 GIU. 2011	
N. 82415	CAT. CL. 8/16

Il Responsabile della A.O. Urbanistica ed Edilizia

arch. Simone Pedonese





CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Urbanistica

Prot. gen. n. 26882/2011

Quarrata, 9 giugno 2011

PROVINCIA DI PISTOIA - PROTOCOLLO GENERALE -	
Prot. n. 0083606 / 2011 / A	
Data 14/06/2011	Class.16-09

Alla Provincia di Pistoia
Servizio Tutela Ambientale
Piazza San Leone, 1
51100 PISTOIA

Oggetto: L.R. 11/2011, art. 7. Proposta di ridefinizione del perimetro delle aree non idonee a impianti fotovoltaici a terra. Integrazione.

In riferimento all'oggetto ed alla nostra precedente nota prot. n. 26542/2011 del 08/06/2011, vogliamo chiarire che la proposta di ridefinizione del limite delle aree *non idonee* si intende riferita sia alle aree non idonee all'interno di aree DOP e IGP, sia alle aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

Distinti saluti



La Dirigente dell'Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Arch. Paola Battaglieri



COPIA SERVIZIO URBANISTICA

CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Urbanistica

Prot. gen. n. 9654/2011

Quarrata, 8 giugno 2011

Alla Provincia di Pistoia
Servizio Tutela Ambientale
Piazza San Leone, 1
51100 PISTOIA

Oggetto: L.R. 11/2011, art. 7. Proposta di ridefinizione del perimetro delle aree non idonee a impianti fotovoltaici a terra.

In riferimento all'oggetto ed alla Vs. nota datata 19/05/2011 Vs. prot. n. 73641, ricevuta al protocollo di questo comune col n. 23843 in data 24/05/2011, si propone una ridefinizione del limite delle aree *non idonee* "DOP IGP" che segua il corso del Torrente Stella fino all'intersezione con Via Montalbano, prosegua verso nord lungo Via IV Novembre e prosegua ancora verso est lungo Via di Mezzo fino al ponte sull'Ombrone. Quindi inserire nelle aree *non idonee* tutto il territorio a sud e a est di tale limite e deperimetrare il territorio a nord e a ovest. Scopo della diversa perimetrazione è soprattutto quello di eliminare la frammentazione del vincolo.

Si allega cartografia con indicazione della perimetrazione proposta.

Distinti saluti



La Dirigente dell'Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Arch. Paola Battaglieri

9/6/11




COMUNE DI PISTOIA

Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio
Unità Operativa Progettazione del territorio

Prot. 35853

Pistoia, 13 GIU. 2011



Assessore all'Ambiente Rino Fragai
Dott. For. Giovanni Ariberto Merendi
Dott. Geol Paola Peccianti

LORO SEDI

Oggetto: LR 11/2011. Proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra.

In riferimento alla nota della Provincia di Pistoia del 19 maggio 2011, relativa ad una proposta di perimetrazione di aree non idonee a impianti fotovoltaici collocati a terra, presa visione delle due mappature di aree non idonee per la installazione di detti impianti, si annotano alcune considerazioni:

- a. Entrambe le zonizzazioni, per lo meno per quanto riguarda il Comune di Pistoia, appaiono delineate come grandi aree omogenee, che non tengono conto della complessità orografica, vegetazionale e insediativa del territorio, caratterizzato invece, come già evidenziano le schede di paesaggio del PIT, da ambienti molto differenziati, che potrebbero consentire installazioni per energie rinnovabili anche in alcune parti dell'ambito collinare, dove peraltro la fornitura dell'energia necessaria per gli insediamenti appare più problematica;
- b. Per l'area della piana, che appare tutta suscettibile di installazioni, non si tiene conto né della sua visibilità da punti di vista panoramici localizzabili sui rilievi collinari, lungo gli argini dei torrenti che la attraversano o in corrispondenza di insediamenti di pregio storico monumentale presenti, né della necessità di mantenere, in coerenza con il PIT, visuali libere verso il profilo del principale centro urbano;
- c. Si trascurano completamente aspetti sociali, economici, ambientali e paesaggistici, che comunque dovrebbero essere valutati, ad esempio:
 - per le aree collinari e montane si trascura il fatto che la possibilità di mantenerci famiglie in residenza stabile dipende anche dalle possibilità di più facili ed economici approvvigionamenti energetici, quindi le norme del Regolamento Urbanistico adottato volte verso questo aspetto non sarebbero più applicabili (cfr art 86);
 - per le aree agricole specializzate di pianura, si trascura il fatto che una illimitata possibilità di installare pannelli fotovoltaici si pone in contrasto proprio con il concetto di area agricola specializzata, infatti la difficoltà e gli alti costi da sostenere per una eventuale ricoverzione dei terreni occupati da pannelli fotovoltaici, diventerebbe un forte limite allo sviluppo dell'attività agricola stessa (cfr. artt. 70 e 84 del RU)

- alcune proprietà pubbliche, quali aree per impianti tecnologici o aree per parcheggi pubblici(al di sopra degli ombreggiati), potrebbero essere utilizzate per la installazione di pannelli fotovoltaici(cfr art.97 del RU) anche se ricadenti all'interno delle zone ove tale possibilità è esclusa;
- per tutto il territorio non si tiene conto dei contenuti dei decreti di vincolo paesaggistico presenti, che sicuramente potrebbero dare indirizzi già condivisi sul tema delle visuali.

Pertanto, a titolo di contributo, si propone quatomeno di valutare e eventualmente integrare nella cartografia già definita i contenuti dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio pistoiense, delle carte del Piano strutturale del Comune di Pistoia n. 20 *carta delle emergenze naturali* e 21 *carta delle emergenze insediative e infrastrutturali*, nonché degli artt. 70;84;86 e 97 del RU adottato e di seguito riportati.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Arch. Francesco Bragagnolo



Art.70 - Prescrizioni generali

1. E' definito territorio rurale ai sensi dell'art. 57 del PS l'insieme delle aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.
2. Il territorio rurale, comprendente le aree agricole e quelle forestali/naturali è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968 ed è assimilato alle aree ad esclusivo o prevalente uso agricolo o forestale di cui al Capo III della L.R. 1/2005.
3. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica del territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni generali:
 - e' auspicato il restauro ambientale e paesaggistico, il recupero e la bonifica dei terreni agricoli soggetti a erosione, frane, dissesto o alterazioni conseguenti a fenomeni di abbandono o improprio utilizzo;
 - è vietato insediare depositi di materiali edili o comunque non strumentali allo svolgimento delle attività agricole aziendali;
 - sono vietate l'asportazione e la sostituzione dello strato fertile del suolo siano esse dovute a movimenti terra, che a pratiche di zollatura senza la reintegrazione annuale dello stesso. Fanno eccezione i casi connessi con il restauro ambientale;
 - è di norma vietata, compatibilmente con le condizioni di rischio geomorfologico, la realizzazione di muri a retta in cemento armato. Le opere di contenimento dovranno pertanto essere effettuate con terre armate, con muretti a secco o con semplici ciglioni inerbiti con essenze stabilizzanti e altro, secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;
 - sono vietati i volumi interrati, salvo quanto previsto nelle aree specifiche dalle presenti norme;
 - vani tecnici e reti tecnologiche sotterranee (acquedotti, fogne, gasdotti, linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento delle stesse) dovranno essere realizzate:
 - a. evitando di interrompere o alterare il reticolo di deflusso delle acque superficiali
 - b. evitando di danneggiare gli apparati radicali
 - c. ripristinando lo stato fertile del suolo e la sistemazione del terreno o dello stato originario del terreno sia stato esso pavimentato o piantumato.
2. Le aziende agricole possono realizzare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
3. Tali impianti non dovranno comportare impermeabilizzazioni del suolo ulteriori rispetto all'esistente, pertanto potranno essere localizzati esclusivamente nelle aree aziendali già

impermeabilizzate quali coperture aziendali, piazzali, aree occupate da impianti a vasetteria, serre, tettoie.

4. Non è ammessa, la realizzazione di impianti né sui terreni coltivati né sugli incolti.
5. Le superfici a vasetteria censite al di fuori delle *Aree agricole specializzate di pianura* potranno ospitare i suddetti impianti per la produzione di energie rinnovabili solo nei termini e nei limiti in cui è consentita la permanenza delle superfici a vasetteria ai sensi dell'art. 71 delle presenti norme.

Art. 84 - Aree agricole specializzate di pianura

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti
 - le attività agricole specializzate per la produzione di qualità ed in particolare quelle vivaistiche in contenitore o a pieno campo, con le specifiche che seguono;
 - i bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui, purché rientrino nella quota di impermeabilizzazione aziendale consentita per gli impianti a vasetteria dal presente Regolamento Urbanistico;
 - rialzamenti del piano di campagna fino un massimo di 30 cm, per comprovata necessità tecnico agronomica, o per conformare i livelli aziendali a quelli originari, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti, senza produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali. In questo caso l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica ed una rilevazione morfologica dell'azienda attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
 - gli impianti a vasetteria purché subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti. La realizzazione di tali impianti dovrà essere effettuata mediante copertura del suolo esclusivamente con materiale permeabile (antialga e telo permeabile) poggiato su tessuto non tessuto posto a diretto contatto con il suolo non costipato, fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte dello spessore massimo di 5 cm. I primi 2 ettari di vasetteria potranno essere realizzati come quota una tantum senza limitazioni percentuali relative alla SAU aziendale; la superficie a vasetteria eccedente i 2 ettari potrà interessare fino al 30% della SAU complessiva aziendale ricadente delle *Aree agricole specializzate di pianura*. Le aziende aderenti allo schema di certificazione ambientale EMAS per la gestione ambientale aziendale finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive sulle risorse, ovvero aderenti ad uno specifico disciplinare approvato e autorizzato dal Ministero competente, potranno ottenere il raggiungimento di una quota a vasetteria pari al 65% della SAU aziendale ricadente nelle *Aree agricole specializzate di pianura*. Tale certificazione dovrà essere coerente con le direttive europee in termini di certificazione EMAS (Reg. Ue n.1836 del 1993 modificato da Reg. Ue n.761 del 2001 - detto Emas2) e dovrà espressamente contenere indicazioni su pratiche aziendali (sia per il pieno campo sia per la vasetteria) che garantiscano:
 - a) riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura dei vasi, vivaio chiuso)
 - b) riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
 - c) la fitodepurazione,
 - d) la realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei fondi (evitando trasformazioni profonde ed irreversibili del territorio e dei profili del suolo agrario).
3. Non sono consentiti:
 - gli impianti a vasetteria che comportano l'asportazione di suolo e/o l'aggiunta/sostituzione di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai commi precedenti;

- gli impianti a vasetteria che si estendono per una superficie superiore a quanto definito dalle presenti norme;
- l'impermeabilizzazione del suolo agricolo al di fuori di quanto previsto dalle presenti norme e dai PMAA;
- per i nuovi impianti a vasetteria, l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.

Interventi edilizi

4. Nei limiti previsti dalla normativa regionale, dalle presenti norme e nei soli casi in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione e/o di annesso rurale altri locali facenti parte del patrimonio edilizio dei soggetti attuatori.

5. Sono ammessi:

- il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento d'uso da abitazione rurale in abitazione civile a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima di 2000 mq;
- nuove abitazioni rurali e nuovi annessi rurali;
- distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale;
- l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
- la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali;
- la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico .

6. Non sono consentiti:

- il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti , ancorché siano scaduti i periodi di validità degli impegni (atti unilaterali d'obbligo o convenzioni) a mantenerne la destinazione d'uso agricola;
- attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività agricola.

Viabilità

7. Gli impianti di vasetteria dovranno essere realizzati di norma nelle vicinanze dei centri aziendali in modo tale da ridurre il consumo di suolo per viabilità di servizio, che dovrà essere realizzata senza asfaltatura.

Art. 86 - Aree agricole tradizionali di collina e di montagna

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni

2. Sono consentiti:

- le attività agricole sia tradizionali sia specializzate con le limitazioni di cui alla presente norma;
- nuovi impianti arborei ed arbustivi anche specializzati di tipo vivaistico, purchè conservino gli assetti vegetali esistenti e presentino sistemazioni a girapoggio o cavalcapoggio, nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale per la "Collina valliva" e la "Collina paesaggistica"
- le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
- aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

3. Non sono consentiti:

- la realizzazione di impianti di vivaio in contenitore;
- l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna;
- l'alterazione del reticolo idrografico esistente e delle sistemazioni idraulico agrarie presenti, sia nella forma che nell'estensione;

- la realizzazione di nuova viabilità;
- l'interruzione e chiusura della viabilità pubblica storica;
- la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa da ungulati;
- eliminazione degli assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde arboreo ed arbustivo lineare o elementi arborei ed arbustivi isolati;
- nuovi impianti arborei o arbustivi con sistemazioni "a rittochino" (ossia disposti in filari perpendicolari alle curve di livello);
- impianti con specie esotiche;
- alterazione dei corpi coltivati nella loro forma e dimensione.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:
 - il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento d'uso da abitazione rurale in abitazione civile a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
 - la realizzazione di annessi amatoriali;
 - la realizzazione di annessi precari;
 - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione, non connessi con le attività agricole ma ad uso di nuclei abitati esistenti, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie di legge. Tali impianti dovranno essere posti in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico.
5. E' vietata:
 - la realizzazione di edifici residenziali di ogni genere;
 - la realizzazione di annessi stabili;
 - la realizzazione di serre fisse.

Viabilità

6. I tracciati della viabilità storica compresi i ponti non possono essere alterati, ampliati, ivi compresi muretti di delimitazione ed accessi privati alla viabilità pubblica o poderale; le strade poderali non potranno essere impermeabilizzate o bitumate, e potranno essere stabilizzate con sistemi che ne garantiscano la permeabilità ed il pieno inserimento nel paesaggio rurale di riferimento.

Art. 97 - Attrezzature tecniche e impianti tecnologici (*It*)- Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (*Cdr*)

1. Nelle aree individuate con la sigla (*It*) possono essere insediati i seguenti impianti tecnologici e attrezzature tecniche:
 - impianti per la depurazione;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico;
 - per telecomunicazioni
 - metanodotti, gasdotti, oleodotti, ecc.;
 - impianti per la produzione di energie rinnovabili;
 - servizi e attrezzature di livello anche sovra comunale.
2. Nei casi di progettazione di campi eolici, fotovoltaici, delle centrali e degli elettrodotti devono essere assunte quale riferimento le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quanto emanato in materia dalla Regione Toscana.
3. La realizzazione del progetto di impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (*CDR*), come definito dal Piano dei Rifiuti, si attua previa la redazione di un Piano particolareggiato.


4. La progettazione dello stesso dovrà assumere le indicazioni contenute nel "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" quali criteri per il suo corretto inserimento paesaggistico
5. Al Piano Particolareggiato dovranno essere allegare le Valutazioni di sostenibilità previste dalle normative vigenti. Il progetto dovrà rispettare il seguente parametri:
- Rc = 0,40
 - H max = 12 mt (esclusi eventuali volumi tecnici, torri, ciminiere, ecc.)
 - requisiti tecnico-gestionali di legge integrati come segue:
 - la recinzione di altezza non inferiore a m. 2 dovrà essere realizzata con rete metallica affiancata da siepi e da alberi d'alto fusto, la quantità e il tipo di alberi dovranno essere funzionali alla riduzione dell'impatto ambientale e all'integrazione dell'impianto nel paesaggio.
6. Il Piano Particolareggiato potrà prevedere l'insediamento di attività complementari di recupero dei rifiuti.
7. I percorsi di accesso principali, i parcheggi interni ed esterni dovranno essere adeguatamente alberati.
8. Il progetto delle altre attrezzature tecniche e impianti, salvo disposizioni specifiche di legge, si attua attraverso progetti unitari.
9. Nel caso di interventi di ampliamento o nuova costruzione, vengono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:
- Rc = 0,40
 - H max = 8,00 mt (esclusi eventuali volumi tecnici: torri, ciminiere, ecc.).
10. In ogni caso i progetti dovranno interessare un'adeguata area circostante con la previsione della contestuale realizzazione degli interventi necessari ai fini della definizione dei seguenti aspetti:
- accessibilità e viabilità connessa;
 - sistemazione paesaggistica con progettazione accompagnata da vedute, rendering di scala idonea a consentire di apprezzare l'inserimento ambientale;
 - opere di mitigazione dell'impatto ambientale e di tutela della falda acquifera;
 - eventuale valutazione di impatto ambientale (laddove previsto dalle normative vigenti).
11. Nel caso di dismissione funzionale di impianti esistenti e/o parti di essi, le strutture esistenti, non più funzionali all'impianto, dovranno essere oggetto dei necessari interventi di caratterizzazione e/o bonifica ambientale.

PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0085004 / 2011 / A

Data 16/06/2011

Class. 16-09



Città di Pescia



A.O. Urbanistica ed Edilizia Privata

prot.

del 9 giugno 2011


ANTICIPATA A MEZZO FAX ed Email

Alla Provincia di Pistoia

Assessorato alle politiche inerenti l'igiene del suolo e dell'ambiente,
della forestazione, delle fonti energetiche,
delle aree protette, della caccia e della pesca

Piazza San Leone 1

Pistoia 51100



Oggetto: L.R. 11/2011 articolo 7.- Proposta di perimetrazione di aree non idonee ad impianti fotovoltaici collocati a terra. Risposta alla nota del 19 maggio 2011, prot. 73641.-

In riferimento alle comunicazioni di cui in oggetto, questo ufficio, presa visione della proposta cartografica predisposta dalla Provincia anche a seguito dell'incontro del 12 maggio u.s., concorda con le perimetrazioni proposte.

Si riserva di far valutare all'Amministrazione (Giunta Comunale) le aree definite "non - non idonee" che vanno a sovrapporsi alle "aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale" al fine di stabilire la loro idoneità o non idoneità alle future installazioni.

Sarà cura di questo ufficio comunicare, entro la metà della prossima settimana, le ulteriori decisioni dell'Amministrazione.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della A.O. Urbanistica ed Edilizia

arch. Simone Pedonese

